

TRIBUNALE ROMA

18 APRILE 1994

PRESIDENTE: BUCCI

ESTENSORE: ATTENNI

PARTI: CHIESA DI

SCIENTOLOGY D'ITALIA
(*Avv.ti. Leali e Cordova*)

RAFFAI, RAI

(*Avv. Punzi*)

**Diritti della personalità •
Lesione nel corso di un
dibattito televisivo •
Rispetto del contraddittorio
fra le diverse posizioni •
Responsabilità di
conduttore e emittente •
Insussistenza**

*Va esclusa la responsabilità,
per la lesione dei diritti della*

*personalità di una associazione,
della conduttrice di un pro-
gramma e dell'emittente televi-
siva che lo ha trasmesso nel
corso del quale siano state pre-
sentate in modo equilibrato e
nel rispetto del contraddittorio
le posizioni favorevoli o forte-
mente critiche dell'operato del-
l'associazione.*

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atti notificati il 17 gennaio 1991 l'Associazione « Chiesa di Scientology d'Italia » conveniva dinnanzi questo Tribunale la RAI S.p.A. e Raffai Donatella per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni da essa istante subito a causa della diffamazione posta in essere con la trasmissione televisiva « posto pubblico nel verde », andata in onda sulla terza rete l'11 ottobre 1988.

Sosteneva l'attrice che nel programma erano state diffuse notizie false e diffamatorie, particolarmente a mezzo di uno scientologo « pentito » che erano state tra l'altro avvalorate in maniera determinante dal comportamento della conduttrice.

Radicatosi il contraddittorio, le convenute chiedevano il rigetto della domanda sostenendo la perfetta rispondenza della trasmissione ad un lecito esercizio del diritto di cronaca.

Acquisita la documentazione prodotta e precisate le conclusioni nei termini in epigrafe trascritti, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza dell'11 marzo 1994.

Appare opportuno brevemente riassumere il contenuto della trasmissione che, secondo l'attrice, avrebbe realizzato la diffamazione sulla quale è fondata la sua richiesta di risarcimento.

A tal fine occorre ricordare che « Posto Pubblico nel Verde », era una trasmissione che si definiva « trasmissione di servizio » e che nella puntata dell'11 ottobre 1988, prendendo spunto da avvenimenti di cronaca che avevano riguardato la vita della Chiesa di scientology, ebbe a sottoporre all'attenzione degli ascoltatori il problema delle sette religiose o pseudoreligiose, trattando in particolare di detta Chiesa, al fine di verificare, mediante un sondaggio telefonico tra i telespettatori, se fosse o meno ritenuto necessario che il Parlamento le regolamentasse.

* La decisione appare importante laddove afferma — seppure in maniera non del tutto nitida — una distinzione fra l'autore della singola affermazione screditante e chi, invece, abbia realizzato un programma di informazione su una vicenda di cronaca dando ampio spazio alle tesi contrapposte ed anzi invitando, senza successo, il soggetto di cui si trattava ad esporre le proprie opinioni.

La sentenza più significativa di questo filone giurisprudenziale rimane Trib. Torino 8 gennaio 1980 (in *Giur. it.*, 1982, II, 181) dove con riguardo ad un libro-inchiesta si indica come equipollente della prova della verità, quella della escussione di fonti autorevoli e qualificate, nell'articolazione e nel pluralismo delle fonti avvicinate e nella cautela nel porgere i risultati raggiunti.

Deve, altresì, tenersi presente che ospiti in studio furono oltre al Prof. Del Re, studioso di diritto, e all'on. Stefano Rodotà, una persona la cui immagine apparve sempre offuscata che, affermò di essere stato un seguace di detta Chiesa, che si era indotto a fuggire, dopo aver potuto constatare il comportamento dei dirigenti della chiesa stessa e la situazione in cui si venivano a trovare coloro che di questa fossero entrati a far parte, nonché un giovane con il padre, il quale, visibilmente emozionato ebbe a dichiarare che l'entrata nella Chiesa della moglie e dei figli aveva comportato la distruzione della sua famiglia.

Occorre, infine, tenere presente che durante la trasmissione vennero mandate in onda alcune telefonate di telespettatori i quali espressero la loro opinione sul problema e che più volte la Raffai ebbe a riferire che nessun rappresentante della Chiesa di Scientology, sebbene invitato, aveva inteso partecipare alla trasmissione nonché, a ribadire che era fuori discussione il diritto costituzionale di ognuno a professare il proprio credo religioso.

Tale essendo in sintesi il contenuto della trasmissione, osserva il Collegio che la domanda attrice è infondata e va rigettata.

È, infatti, pacifico che il diritto di cronaca sussiste anche se dal suo esercizio potrebbero derivare lesioni del diritto dell'onore e della reputazione altrui, a condizione che i fatti narrati rivestano un interesse pubblico, siano fatti veri o si sia in tutti i modi cercato di accertarne la corrispondenza al vero, ed, infine, che l'esposizione avvenga in modo corretto, senza il ricorso a termini od immagini tali da suscitare emozioni tanto forti da non consentire al lettore e allo spettatore di farsi una opinione serena e priva di suggestione dell'argomento trattato.

Orbene, a parere del Collegio, detti requisiti ricorrono tutti nel caso in esame.

Ed, invero, se non può neanche discutersi dell'interesse pubblico connesso con il quesito che veniva posto ai telespettatori e che riguardando un problema di carattere generale nulla poteva aggiungere o togliere alla considerazione o alla reputazione della convenuta, sembra che alla stessa conclusione debba giungersi anche con riferimento al caso particolare della Chiesa di Scientology se è vero come è vero che le iniziative di detta Chiesa avevano formato oggetto di notizie diffuse da organi di stampa e dagli stessi telegiornali e che dell'attività in Italia di detto Ente si stavano occupando numerosi Uffici Giudiziari mentre altri avevano completato il loro lavoro emettendo decisioni talora contrastanti.

D'altra parte, la stessa diffusione della Chiesa sul territorio nazionale costituiva un fenomeno che, indipendentemente da ogni valutazione, non poteva non interessare la pubblica opinione e rendere quanto mai di attualità e di interesse generale il programma per cui è causa.

Ma, a parere del Collegio, una serena valutazione del programma consente di affermare che quanto è stato affermato durante la trasmissione in sostanza, non costituisce alcuna immutazione del vero o, quanto meno deve sicuramente escludersi che gli aspetti negativi che sono emersi siano manifestazione dell'intenzione delle convenute di attaccare l'onore e la reputazione della Chiesa di Scientology.

Deve, al riguardo, osservarsi che le testimonianze rese dagli intervenuti alla trasmissione e cioè il Mister X e il giovane con il padre, riferivano circostanze ed avvenimenti non dissimili da quelle che avevano spinto Pubblici Poteri, ed in particolare la magistratura, ad occuparsi dell'attrice e del tutto identiche ad alcuni episodi che hanno trovato riscontro e san-

zione in alcune pronuncie, mentre altre volte erano state ritenute non provate.

A parte ciò, non può trascurarsi che la possibilità data a chi volesse di intervenire telefonicamente per riferire fatti e circostanze a loro conoscenza — possibilità concretatasi in più telefonate i cui autori ebbero ad affermare di aver vissuto esperienze positive ed edificanti nell'ambito della Chiesa — non solo esclude l'intento diffamatorio attribuito dall'attrice ai convenuti, ma è la più valida prova che nella trasmissione trovano spazio tutte le opinioni esistenti sul fenomeno sicché non poté che riprodursi, sia pure nei limiti di tempo e di luogo, connaturati ad una trasmissione televisiva, il contrasto grave e profondo che esisteva intorno alla Chiesa di Scientology alla quale se alcuni riconoscevano ampi meriti, altri attribuivano la paternità di una serie di fatti illeciti più o meno gravi.

In sostanza, ritiene il Collegio che la varietà dei giudizi che durante la trasmissione è stato consentito di formulare, l'invito più volte ribadito ai responsabili della Chiesa di intervenire, inducono ad affermare che la trasmissione rappresenta un lecito esercizio del diritto di cronaca, tanto più lecito proprio per le dimensioni peculiari, per la capillarizzazione e per il suo numero elevato di adepti dell'organizzazione, sicché deve escludersi che i giudizi negativi espressi, nel pieno rispetto del contraddittorio, da alcuni intervenuti, privi peraltro di qualsiasi particolare autorità o riconosciuta competenza, possano essere valutati come idonei a ledere la reputazione della Chiesa di Scientology.

Ragionare diversamente del resto, significherebbe dover affermare che decine di strutture operanti e migliaia di responsabili dell'organizzazione debbono essere necessariamente esenti da critiche, significherebbe, inoltre, affermare che non è lecito neanche riferire in pubblico un'esperienza negativa di uno delle migliaia di persone che formano parte di un gruppo, in un contesto in cui non la RAI od i giornali hanno iniziato indagini ma quando svariate denunce presentate da soggetti (che si sono assunti il rischio di essere accusati e condannati per calunnia) hanno sollecitato l'inizio di molteplici processi penali.

Né può, infine, fondatamente sostenersi che la capacità diffamatoria della trasmissione sia divenuta concreta ed operante per il modo in cui la trasmissione è stata condotta.

Se, infatti, come si è detto era consentito a chiunque di intervenire, in tal modo escludendo in radice la possibilità di considerare la trasmissione come una mera iniziativa diretta a danneggiare l'immagine dell'attrice e se la presenza di due esperti del settore assicuravano un tono equilibrato della trasmissione, certamente non può ritenersi non conforme al diritto la posizione della conduttrice della trasmissione, la quale, anche ammesso che abbia manifestato la sua opinione, ha saputo, con la dovuta professionalità, lasciare anche agli interlocutori telefonici tutto lo spazio necessario per esprimere i loro diversi convincimenti.

Se a tali considerazioni si aggiunge che ancor oggi dopo circa sei anni, il problema è tutt'altro che risolto e si ponga mente alla recente pronuncia della Corte d'Appello di Milano dalla quale indubbiamente traspare che certe affermazioni negative sulla Chiesa di Scientology, non solo avevano una loro consistenza ma anche il crisma della certezza e si rifletta che nel corso del giudizio la stessa attrice non è stata neanche in grado di indicare in quali fatti specifici sarebbe consistita la diffamazione è evidente l'infondatezza della domanda.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. — il Tribunale definitivamente pronunciando rigetta la domanda proposta dalla Chiesa di Scientology d'Italia nei confronti delle Radio Televisione Italiana e di Raffai Donatella.

Condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute dai convenuti che liquida in complessive L. 5.800.000 di cui L. 1.500.000 per competenze e L. 4.000.000 per onorari.